

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 1 del 12 febbraio 2019.

concernente

Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021

RELAZIONE TECNICA

Art. 1

Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento) e disposizioni particolari in materia di protezione civile

Impatto organizzativo-procedurale:

Predisposizione dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale per definire le modalità applicative del presente articolo.

Impatto finanziario:

I commi 1 e 3 del presente articolo consentono la concessione di contributi ai cittadini e alle imprese per danni causati dalle calamità, anche sotto forma di contributi in annualità. Trattandosi di una modifica delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi, non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio provinciale.

I commi 2 e 5 prevedono che venga riconosciuto un indennizzo ai proprietari di veicoli ad uso privato appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile nell'espletamento delle loro funzioni di soccorso in caso di calamità. L'indennizzo è pari al 100% della spesa sostenuta per la riparazione dei veicoli ovvero pari al valore del mezzo nel caso di nuovo acquisto sostitutivo. In particolare al comma 5 è previsto che tale indennizzo venga riconosciuto anche per danni subiti a seguito della calamità di fine ottobre 2018; la relativa spesa è quantificata in 50.000 per l'anno 2019 a valere sui fondi di cui alla Missione 11 (Soccorso civile) Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) – capitolo 808224 Fondo per calamità – contributi a soggetti privati)

Il comma 4, con riferimento alla calamità di fine ottobre 2018, prevede la possibilità per la Provincia di concedere contributi ai proprietari per il ripristino anche di beni immobili che non siano pertinenze di abitazioni in presenza di particolari elementi di pregio paesaggisticonaturalistico. Sulla base dei dati attualmente disponibili, si stima in circa 500.000,00 euro i danni riferiti a tali fattispecie calcolati avendo a riferimento una spesa media di circa 5.000,00 euro per beneficiario e stimando in circa 100 i proprietari che possono accedere alla misura in esame. Tali spese trovano copertura nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile) Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) – capitolo 808224 Fondo per calamità – contributi a soggetti privati)

Art. 2

Disposizioni particolari per la gestione dell'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

Impatto organizzativo-procedurale:

la norma si limita a specificare le tipologie di interventi che sono fattibili dal Servizio Foreste e fauna in relazione all'emergenza schianti.

Impatto finanziario:

la norma consente la realizzazione diretta da parte della Provincia degli interventi infrastrutturali necessari alla ricostruzione del territorio boscato colpito dagli eventi di fine ottobre 2018 con particolare riferimento alle strade forestali e all'allestimento di piazzali. Tali spese trovano copertura nell'ambito dei fondi di cui alla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 805520 Lavori diretti per potenziamento aree boscate.

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia i servizi antincendi)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno Impatto finanziario:

La norma comporta una spesa stimata in 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 che si riferisce alla copertura finanziaria di una polizza assicurativa che copra anche i danni attualmente in franchigia in caso di colpa grave.

Tale spesa trova copertura all'interno della Missione 11 (Soccorso civile), Programma 1 (Sistema di protezione civile) Titolo 1 (Spese correnti) sul capitolo 806700 – Assegnazione funzionamento Cassa antincendi

Art. 5

Modificazione della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e disposizioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 6

Disposizioni in materia di incarichi per la partecipazione alle commissioni tecniche e alle commissioni di concorso

Impatto organizzativo-procedurale:

Comma 1: Predisposizione di un provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale relativamente ai criteri per l'individuazione del personale cui affidare incarichi per la partecipazione alle commissioni tecniche, nonché inserimento dei nominativi degli stessi in un elenco telematico appositamente costituito

Altri commi: nessuno **Impatto finanziario:**

Il comma 1: prevede l'obbligo per i dipendenti di partecipare alle commissioni tecniche; le relative retribuzioni di risultato rientrano nel fondo di cui all'articolo 5bis della legge provinciale n. 2/2016. Tale spesa trova copertura all'interno della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) Titolo 2 (Spese in conto capitale) sul capitolo 157500 – Fondo per indennità figure professionali.

Il comma 2: prevede l'obbligo per i dipendenti di partecipare alle commissioni di concorso; i relativi compensi trovano copertura nell'ambito dei capitoli di spesa relativi alle retribuzioni del personale.

Art. 7

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 8

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, relativo all'istruzione

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 9

Sospensione degli adempimenti relativi all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 10

Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 11

Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 12

Modificazione dell'articolo 23 bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 13

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 14

Modificazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 in materia di assegno unico provinciale

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 16

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 17 *Fidejussioni*

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 18

Variazione al bilancio di previsione 2019-2021

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario

I commi 1 e 2 dispongono le variazioni alle previsioni di entrata e di spesa al fine di aggiornarle all'attuale quadro finanziario provinciale.

Con il comma 3 vengono aggiornati i totali di bilancio a seguito delle variazioni apportate con il presente disegno di legge, mentre con il comma 4 si approvano gli allegati al bilancio previsti dal D. Lgs. 118/2011 per quanto modificati.

Il comma 5 prevede nell'allegato D alcune modifiche alle autorizzazioni di spesa. La copertura delle nuove o maggiori spese è invece riportata nell'allegato E previsto dal comma 6.

Art. 19

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario

Con l'articolo si dà attuazione all'articolo 73 del D.lgs. 118/2011, che prevede il riconoscimento delle spese riportate nell'elenco allegato, che riguardano in particolare le fattispecie appalti di lavori e acquisizione di beni e servizi, per le quali risultano già stanziate le risorse sui capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 indicato nell'elenco stesso.